

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 127 del d. lgs. 24.3.1998, n. 58 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

IREN S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il **"Testo Unico"**) e dell'art. 127 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto quanto segue.

In data 4 aprile 2024 FCT Holding S.p.A. (**"FCT"**) e Metro Holding Torino S.r.l. (**"MHT"**), già sottoscrittori del "Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco" (di seguito il Patto Parasociale) perfezionatosi in data 4 aprile 2024 unitamente ad altri azionisti pubblici di Iren S.p.A. (**"Iren"** o la **"Società"**), hanno altresì sottoscritto l'accordo di natura parasociale, qui di seguito descritto (il **"Sub-Patto Torino e Provincia"**) avente ad oggetto azioni ordinarie di Iren S.p.A. (**"Iren"** o la **"Società"**), mediante il quale FCT Holding S.p.A. e Metro Holding Torino S.r.l. hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci di Iren, anche nell'ambito del più ampio patto parasociale sottoscritto con altri soci di Iren in data 4 aprile 2024 (il **"Patto Parasociale"**).

Il Sub-Patto vincola le società FCT e MHT.

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

Iren S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30, iscritta presso il Registro delle Imprese dell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014, Gruppo Iva n. 02863660359, capitale sociale di Euro 1.300.931.377 è rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie che conferiscono complessivamente n. 2.079.935.516 diritti di voto.

B. Soggetti aderenti al patto parasociale

Le Parti del Sub Patto Torino e Provincia, azionisti di Iren, sono le seguenti:

- Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 C.F. e partita IVA 08765190015
- Metro Holding Torino S.r.l., con sede in Torino, Corso Inghilterra n. 7, C.F. e partita IVA 12407720015

Nella tabella di seguito vengono indicati per ciascun aderente al Sub-Patto Torino e Provincia (congiuntamente, le **"Parti Piemontesi"** o, singolarmente ed impersonalmente, la **"Parte Piemontese"**): i) il numero di azioni di Iren conferite al Sub-Patto Torino e Provincia, ii) la percentuale delle stesse rispetto al capitale sociale, iii) il numero dei diritti di voto nelle delibere a voto maggiorato riferiti alle azioni di Iren conferite al Sub-Patto Torino e Provincia, iv) nonché la percentuale di tali diritti di voto rispetto ai complessivi diritti di voto della Società.

Aderenti	Azioni conferite al Sub-Patto	% Azioni rispetto a capitale sociale di Iren	Diritti di voto per le delibere a voto maggiorato	% Diritti di voto rispetto a diritti voto Iren per delibere a voto maggiorato
FCT S.p.A.	179.567.795 (84,67%)	13,8030%	359.135.582 (84,67%)	17,2667%
MHT S.r.l.	32.500.000 (15,33%)	2,4982%	65.000.000 (15,33%)	3,1251%
TOTALE	212.067.795 (100%)	16,3012%	424.135.582 (100%)	20,3918%

C. Soggetto che esercita il controllo sulla Società tramite il patto parasociale

Nessuna Parte Piemontese esercita in virtù del Sub-Patto Torino e Provincia il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. Tipi di accordo e relative finalità

Il Sub-Patto Torino e Provincia è riconducibile ad un sindacato di voto mediante cui le Parti Piemontesi intendono: 1) coordinarsi reciprocamente al fine di individuare, nei limiti previsti dal Sub-Patto Torino e Provincia *i*) candidature condivise nell'ambito dei poteri di nomina degli amministratori e dei sindaci, come disciplinati dal Patto Parasociale; *ii*) orientamenti comuni in relazione alle decisioni da assumere sulle “**Materie Rilevanti Assembleari**”; 2) conferire ad FCT mandato irrevocabile, anche nell'interesse di FCT medesima, ad esercitare i diritti conferiti dal Patto Parasociale a FCT in conformità con quanto stabilito nel Sub-Patto Torino e Provincia.

E. Contenuto del patto parasociale

1. Necessità di rispettare il Patto Parasociale

Le Parti Piemontesi si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al sub patto sono compatibili con gli attuali obblighi assunti dalla parti del Patto Parasociale Iren.

2. Designazione di candidati alle cariche sociali di Iren

2.1. Le Parti Piemontesi convengono che i candidati amministratori, indicati con i nn. da 4 a 6 (estremi inclusi) nella lista alla carica di amministratori presentata unitariamente dai sottoscrittori del Patto Parasociale Iren (la “**Lista Unica**”), la cui designazione compete a FCT ai sensi degli artt. 6.1 e 6.2.(B) del Patto Parasociale Iren, verranno individuati come segue:

2.1.1. i candidati amministratori indicati ai nn. 4 e 5 saranno scelti da FCT;

2.1.2. il candidato amministratore indicato al n. 6 sarà scelto da FCT d'intesa con MHT tra quelli inclusi in una rosa di candidati elaborata da MHT e sottoposta a FCT almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale Iren. Le Parti Piemontesi peraltro convengono che:

2.1.2.1. qualora 15 (quindici) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale MHT non abbia proposto alcun nominativo o FCT e MHT non abbiano raggiunto un'intesa sul nominativo da inserire al n. 6 della Lista Unica, le Parti Piemontesi firseranno riunioni quotidiane per individuare di comune accordo il candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, da individuarsi anche fra soggetti non inclusi nella rosa elaborata da MHT;

2.1.2.2. laddove 5 (cinque) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale non sia stata ancora raggiunta un'intesa sul candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un proprio candidato, che verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. Il candidato che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà indicato da FCT, anche quale mandataria di MHT, come candidato da inserire al numero 6 della Lista Unica.

- 2.2. Le Parti Piemontesi convengono che sia cura di FCT collaborare nella eventuale rinegoziazione del Patto Parasociale, per l'attribuzione di un adeguato peso autonomo della partecipazione della Città Metropolitana di Torino mediante MHT, ferme restando le clausole inerenti l'esercizio dei diritti di voto declinati nel presente sub patto. Nel caso venisse convenuto un autonomo diritto di designazione da parte della Città Metropolitana di Torino mediante MHT nell'ambito della Lista Unica, le previsioni sulla nomina degli amministratori indicate al punto 2.2 che precede verranno meno.
- 2.3. Le Parti Piemontesi concordano altresì che FCT dovrà confrontarsi con MHT e con le eventuali altre parti aderenti, per comporre la rosa di nominativi da sottoporre – per il tramite del Sindaco pro tempore della Città di Torino – al Comitato di Sindacato ai sensi degli artt. 4.1.8 e 6.2.(E) del Patto Parasociale al fine dell'individuazione dei candidati alle cariche apicali di Iren (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), da elencare con i nn. da 11 a 13 (estremi inclusi) della Lista Unica.
- 2.4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, venga meno un amministratore fra quelli designati con le modalità sopra indicate, le Parti Piemontesi – compatibilmente con quanto previsto dall'art. 7.1 del Patto Parasociale, individueranno il sostituto con le medesime modalità previste nel Sub-Patto Torino e Provincia per la designazione dell'amministratore venuto meno.
- 2.5. Le Parti Piemontesi convengono che FCT procederà autonomamente a designare i componenti del Collegio Sindacale la cui designazione, ai sensi del Patto Parasociale Iren, sia attribuita a FCT anche quale mandataria di MHT.

3. Sindacato di voto

- 3.1. Le Parti Piemontesi si impegnano a discutere preventivamente, con le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta individuati in relazione a ciascuna delibera, l'orientamento da esprimere per le votazioni su Materie Rilevanti Assembleari, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.2 del Patto Parasociale.
- 3.2. Le Parti Piemontesi convengono che, ove 10 (dieci) giorni prima del termine di cui all'art. 10.2 del Patto Parasociale non venga trovata un'intesa, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un orientamento da esprimere per la relativa votazione su Materie Rilevanti Assembleari, il quale orientamento verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. L'orientamento che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà quello che FCT, quale mandataria delle Parti Piemontesi, comunicherà ai sensi dell'art. 10.2 del Patto Parasociale.

F. Organi del patto parasociale

Non sono previsti organi *ad hoc* del Sub-Patto.

G. Durata e modifiche del patto parasociale

1. Durata

- 1.1. Il Sub-Patto Torino e Provincia avrà efficacia fra le Parti Piemontesi dalla data di sottoscrizione sino alla **Prima Data di Scadenza** del Patto Parasociale Iren e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta da parte di alcuna delle Parti Piemontesi, nel qual caso il Sub Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Piemontesi di recedere dal Sub Patto mediante comunicazione inviata all'altra Parte con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
- 1.2. In caso di perdita di efficacia del Patto Parasociale Iren, il Sub-Patto Piemontese perderà automaticamente ed immediatamente efficacia, così come il recesso dal Patto Parasociale ad opera di una Parte Piemontese comporterà automaticamente il recesso dal Sub-Patto Piemontese per la medesima Parte Piemontese.

H. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Il Sub-Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni di Iren ad esso conferite.

I. Deposito del patto

Il Patto è depositato presso il registro delle imprese dell'Emilia in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c) del Testo Unico (protocollo n. 40606/2024).

Torino, li 7 gennaio 2025